

## STP ELABORAZIONE DATI SRLS

Spett.le Cliente

Erba, 24/11/2025

Circolare informativa n. 03/2025

Oggetto	<b>Trattamento fiscale degli omaggi natalizi</b>
---------	--

In occasione delle festività di fine anno è prassi corrente per le imprese dare in omaggio ai propri clienti, fornitori, dipendenti regali di vario genere. Riassumiamo la disciplina ai fini IVA e Imposte Dirette di tali acquisti.

**Le tabelle sottostanti si riferiscono agli omaggi di beni che l'impresa non produce ne commercializza.**

### OMAGGI A CLIENTI / FORNITORI

I M P R E S E		
	TRATTAMENTO IVA	DEDUCIBILITA' SPESA qualificate come spese di rappresentanza (*)
Costo unitario <b>non</b> superiore a € 50	IVA detraibile	Interamente deducibile
Costo unitario superiore a € 50	IVA <b>non</b> detraibile	<b>Deducibile nel limite del:</b> 1,5% dei ricavi fino al euro 10 milioni di ricavi; 0,6% dei ricavi fino da euro 10 milioni a 50 milioni; 0,4% dei ricavi oltre euro 50 milioni.

**Trattamento IRAP:** per SRL/SPA (e per gli altri soggetti che hanno optato ai fini Irap per il metodo “*da bilancio*”) la spesa è interamente deducibile. Per tutti gli atri soggetti la spesa è indeducibile.

P R O F E S S I O N I S T I		
	TRATTAMENTO IVA	DEDUCIBILITA' SPESA qualificate come spese di rappresentanza (*)
Costo unitario <b>non</b> superiore a € 50	IVA detraibile	Deducibile nel limite del 1% dei compensi
Costo unitario superiore a € 50	IVA <b>non</b> detraibile	

**Trattamento IRAP:** spese interamente deducibili nel limite dell'1% dei compensi.

(\*) Le spese di rappresentanza devono essere “**inerenti**” all'attività svolta, ovvero devono essere:

- *sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;*
- *ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici*
- *coerenti con gli usi e le pratiche commerciali di settore.*

### OMAGGI A DIPENDENTI

I M P R E S E – P R O F E S S I O N I S T I		
	TRATTAMENTO IVA	DEDUCIBILITA' SPESA (spese per prestazioni di lavoro)
Qualsiasi importo	IVA <b>non</b> detraibile	Totalmente deducibile, in quanto spesa per prestazione di lavoro (compenso in natura/ benefit)

**Trattamento IRAP:** spese deducibili se riferiti a personale assunto a tempo **indeterminato**. Diversamente tali spese sono indeducibili.

**ATTENZIONE:** Per il dipendente tale omaggio non concorre alla formazione del proprio reddito di lavoro dipendente se il valore complessivo dei beni ceduti (omaggi, **anche sotto forma di buoni spesa – vedi infra**) nell'anno non supera il valore complessivo di **€ 1.000** (elevato ad **€ 2.000** per i dipendenti con figli a carico). Al superamento di tale limite, tutto l'importo diviene tassabile

## **CONSIDERAZIONI COMUNI**

1. **Novità 2025:** le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabili (bonifici, pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, mediante app quali Satispay o Paypal.)
2. Qualora il bene omaggiato sia costituito da un insieme di beni costituenti un'unica confezione si deve considerare il valore unitario nel suo complesso e non quello dei singoli componenti.
3. Anche se il bene dato in omaggio reca emblemi, denominazioni o altri riferimenti dell'impresa, esso è considerato spesa di rappresentanza.
4. Ricordiamo che per poter dedurre il costo dei beni omaggiati l'imprenditore deve essere in grado di dimostrare che tali beni **siano stati effettivamente consegnati a clienti, fornitori, dipendenti** mediante emissione di un DDT (con causale "omaggio") o documento analogo (es. buono di consegna). Per i beni di valore irrisorio (come ad esempio agende, calendari, ecc) si ritiene non necessaria la prova della consegna, tenuto conto del valore unitario degli stessi e del particolare periodo dell'anno in cui l'omaggio è posto in essere.

## **BUONI ACQUISTO**

Negli ultimi anni si riscontra la pratica di omaggiare **buoni acquisto** utilizzabili in un determinato punto vendita o gruppo di negozi convenzionati (tra la casistica in esame si ritiene che possono essere ricomprese anche le c.d. "smart box").

**TRATTAMENTO IVA.** Il legislatore ha individuato 2 tipologie di buono (su supporto fisico / in formato elettronico): il buono monouso e il buono multiuso, la cui definizione è collegata alla conoscenza o meno della disciplina IVA applicabile alla cessione / prestazione cui il buono dà diritto:

**MONOUSO:** Al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione / prestazione a cui lo stesso dà diritto.

**MULTIUSO:** Al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA della cessione / prestazione a cui lo stesso dà diritto.

La differenza tra le due tipologie di buoni si riflette sull'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, in quanto, per i primi risulta "anticipata" al momento di emissione, mentre per i secondi si realizza all'atto dell'utilizzo. Ciò comporta che:

- il buono-corrispettivo **monouso** consente di applicare (già) al momento dell'emissione il trattamento IVA della cessione / prestazione a cui il buono dà diritto, con conseguente assoggettamento ad IVA;
- con il buono-corrispettivo **multiuso**, non essendo noti i suddetti elementi, è necessario attendere il momento di utilizzo del buono. Conseguentemente, l'emissione del buono non è assoggettata ad IVA

**TRATTAMENTO IRPEF / IRES** - Ai fini delle imposte dirette si ritiene che il trattamento del costo sostenuto dall'impresa / datore di lavoro per l'acquisto dei buoni da omaggiare a clienti / dipendenti debba essere individuato sulla base di quanto sopra illustrato.

**Tassazione in capo al dipendente** - il buono acquisto può rientrare tra le erogazioni "in natura", in quanto riconducibile ad un "paniere di beni", e pertanto non tassabile se di importo non superiore ad **€ 1.000** (elevato ad **€ 2.000** per i dipendenti con figli a carico).

L'impresa dovrà quindi verificare, dipendente per dipendente, l'ammontare ancora disponibile del suddetto limite (1.000 o 2.000 euro), considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2025 anche per altri

benefit (quale, ad esempio, l'auto in uso promiscuo, il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e le spese per l'affitto o gli interessi sul mutuo relativi all'abitazione principale)

## **BUFFET/CENA DI NATALE**

---

Nella pratica accade spesso che l'impresa organizzi il buffet ovvero la cena di Natale per lo scambio degli auguri.

Se alla cena partecipano solo dipendenti, questa costituisce una liberalità a favore dei dipendenti e quindi:

- **IVA:** indetraibile;
- **IRES/IRPEF:** costo deducibile al 75% con il limite del 5 per mille delle spese sostenute nell'anno per lavoro dipendente;

**IRAP:** spese deducibili se riferiti a personale assunto a tempo **indeterminato**. Diversamente tali spese sono indeducibili.

Se alla cena/buffet è organizzata anche con soggetti terzi (clienti, istituzioni, ..), la stessa è considerata spesa di rappresentanza con il seguente trattamento fiscale:

- **IVA:** indetraibile;
- **IRES/IRPEF:** il costo deducibile al 75% con i limiti suddetti (1,5%/0,6%/0,4%) del fatturato (1% dei compensi per professionisti).
- **IRAP:** costo deducibile per i soggetti che applicano il metodo da bilancio; costo indeducibile per i soggetti che applicano il metodo fiscale.

## **OMAGGI/BUONI SPESA AD AMMINISTRATORI**

---

Anche per l'amministratore gli omaggi e i buoni spesa non concorrono alla formazione del proprio reddito (assimilato a quello di dipendente) se il valore complessivo dei beni ceduti (omaggi, anche sotto forma di buoni spesa) nell'anno non supera il valore complessivo di **€ 1.000** (elevato ad **€ 2.000** per l'amministratore con figli a carico). Al superamento di tale limite, tutto l'importo diviene tassabile.

Anche nel caso dell'amministratore, la società dovrà quindi verificare l'ammontare ancora disponibile del suddetto limite (1.000 o 2.000 euro), considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2025 anche per altri benefit (quale, ad esempio, l'auto in uso promiscuo, il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, le spese per l'affitto o gli interessi sul mutuo relativi all'abitazione principale)

Per il trattamento fiscale in capo alla società, valgono le stesse regole di quelle relative al lavoro dipendente, con l'unica differenza che tali costi sono indeducibili ai fini IRAP.

\* \* \*

*Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Cordiali saluti – Stp Elaborazione dati srls*